

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA CANTANI DEL FORO DI BASSANO DEL GRAPPA, PER AZIONE GIUDIZIARIA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DI UN IMMOBILE DEMANIALE COMUNALE GRAVATO DA IPOTECA,

L'anno **DUEMILADODICI** addì **DICIANNOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “		*
7. GASTALDELLO ANDREA “		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA CANTANI DEL FORO DI BASSANO DEL GRAPPA, PER AZIONE GIUDIZIARIA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' DI UN IMMOBILE DEMANIALE COMUNALE GRAVATO DA IPOTECA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera del Commissario Prefettizio (in sostituzione del Consiglio Comunale), n° 4, del 29.09.1994, è stato approvato il piano particolareggiato denominato "Quartiere Montegrappa";

- con delibera del C.C. n° 85, del 02.06.1998, veniva approvato il bando e lo schema di convenzione per la cessione delle singole aree destinate all'edilizia residenziale pubblica, stabilendo i requisiti per l'assegnazione delle aree e i punteggi per la formazione della graduatoria;

- con delibera della G.C. n° 159, del 23.11.1999, è stato assegnato il lotto B3/b, nel piano particolareggiato denominato "Quartiere Montegrappa", al Sig. P.R. di Rossano Veneto;

VISTA la "Convenzione per cessione a privati delle aree ricomprese nell'ambito del piano particolareggiato Quartiere Montegrappa destinate all'edilizia residenziale pubblica", Rep. n° 1519 in data 14.12.1999, a rogito del Segretario Comunale, a mezzo della quale l'area predetta è stata ceduta al Sig. P.R. di Rossano Veneto, con previsione di un vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità degli immobili costruiti, vincolo gravante sia sul lotto di terreno che sull'immobile costruito su di esso;

PRECISATO che tale convenzione prevede a pena di decadenza dall'assegnazione, in capo all'assegnatario, l'obbligo di completamento dei lavori di costruzione dell'immobile sul lotto ERP entro i tre anni dalla data di inizio lavori, pena la conseguente retrocessione al Comune dell'area con quanto parzialmente costruito su di essa;

PRECISATO, altresì, che in tale ultima ipotesi, l'Ente assumeva l'obbligo di individuare un nuovo assegnatario e in caso di costruzione al grezzo edificato sul terreno, di indennizzare il precedente assegnatario di un importo pari al costo di costruzione di quanto edificato;

DATO ATTO che detti lavori sono stati iniziati in data 5/03/2001 e dovevano essere ultimati entro il 05/03/2004 e che tali termini non sono stati rispettati;

ATTESO che il Consiglio Comunale in data 16.09.2010 con provvedimento n. 49, ha disposto l'automatica risoluzione dell'atto di cessione Rep. n. 1519 del 14.12.1999 a nome del Sig. P.R., pronunciando così la decadenza dell'assegnazione del lotto n. B3/b;

VISTA la delibera di G.C. n. 23 del 04.04.2011 ad oggetto "Piano Particolareggiato Montegrappa. Approvazione bando di selezione e determinazione requisiti e criteri per l'assegnazione di un lotto ERP (N. B/b3) con immobile al Grezzo avanzato – conferma requisiti e criteri approvati con deliberazione di C.C. n. 74 del 26.10.2009", in ordine alla individuazione di un nuovo assegnatario dell'immobile;

DATO ATTO che, con determinazione Rep. Gen.le n. 188 – Rep. n. 75 del 13.05.2011, sono stati approvati i verbali di gara e assegnato il lotto n. B/b3 al sig. M.M. di Rossano Veneto (VI), assegnazione successivamente confermata giusta determina Rep. Gen.le n. 211 – Rep. n. 85 del 25.05.2011;

EVIDENZIATO:

– Che l'Ente non è posto nella condizione di ottenere la restituzione del bene da parte del Sig. P. e procedere, pertanto, con nuova assegnazione del bene in quanto la Banca di Romano e Santa Caterina ha iscritto ipoteca sul terreno e sulla costruzione, nonostante l'inalienabilità dei beni ERP se non nel rispetto delle condizioni convenute con l'atto di cessione Rep. 1519/1999;

- che la Banca Popolare di Marostica e la Banca di Credito Cooperativo di Romano hanno pignorato nell'ambito del procedimento di pignoramento presso terzi n. 414/2011 RGE, l'indennizzo di € 158.554,19 dovuto dal Comune di Rossano al sig. P. all'atto della restituzione dei beni suddetti, in virtù dell'art. 6 della convenzione n. 1519 del 14.12.1999 sopra richiamata;
- che l'obbligo del Comune terzo pignorato è comunque subordinato alla condizione che i beni siano liberati da ogni peso su essi gravante;
- che in data 21/03/2012 prot. n. 4030 è stato notificato al Comune di Rossano Veneto l'atto di citazione della Banca Popolare di Marostica con udienza fissata al 10 luglio 2012, causa di merito susseguente al pignoramento presso terzi n. 414/11 RGE, causa in cui il Comune di Rossano è terzo pignorato ed in cui si dovrà costituire;
- che, con delibera di G.C. n. 29 del 02.04.2012 è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore – Gilberto Trevisan - a costituirsi nella causa promossa dalla Banca Popolare di Marostica con udienza al 10 luglio 2012, nominando quale legale patrocinatore l'Avvocato Alessandra Cantani con Studio in Bassano del Grappa, Via Vecchia Colomba, 9;

RITENUTO di promuovere azione giudiziaria di accertamento del verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui all'art. 6 della convenzione Rep. 1519/99 e della conseguente titolarità del diritto di proprietà sugli immobili esecutati, per i quali l'originario assegnatario – Sig. R.P. – è stato dichiarato definitivamente decaduto; accertamento dal quale non si può prescindere per ogni altra statuizione in merito;

RITENUTO a tal fine di affidare l'incarico professionale per promuovere l'azione giudiziaria diretta ad accertare e dichiarare avverata la condizione risolutiva citata, con conseguente passaggio di proprietà nuovamente in capo al Comune dei beni precedentemente assegnati al Sig. R.P., all'Avv. Alessandra Cantani, con Studio in Bassano del Grappa (VI), Via Vecchia Colomba n. 9;

PRESO ATTO della disponibilità ad assumere l'incarico legale in oggetto da parte dell'Avv. Alessandra Cantani, verso il corrispettivo di € 1.700,00 oltre accessori di legge 4% CPA e IVA 21% (complessivi € 2.139,28), oltre spese anticipate quantificate forfettariamente in € 1.000,00 e così per **totali € 3.139,28**;

PRECISATO che, vertendo la controversia in materia di diritti reali, potrebbe rendersi necessario il ricorso preventivo alla mediazione, procedura per la quale sono preventivabili **oneri pari a complessivi € 2.458,40** e che qualora la mediazione andasse a buon fine, non sarebbe necessario procedere con la causa di merito di cui sopra;

EVIDENZIATO che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2730 dell'11.05.2012, ha chiarito che il conferimento dell'incarico di legale patrocinatore non è subordinato a previo esperimento di gara;

DATO ATTO che il Comune di Rossano Veneto è privo del Servizio di Avvocatura Civica;

VISTO l'art. 48 del DLGS n. 267/2000;

DELIBERA

1 – di affidare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'incarico di **legale patrocinatore all'Avv. Alessandra Cantani**, con Studio in Bassano del Grappa (VI), Via Vecchia Colomba n. 9, per promuovere **azione giudiziaria di accertamento del verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui all'art. 6 della Convenzione Rep. 1519/99 e della conseguente titolarità del diritto di proprietà sugli immobili esecutati (lotto B3/b), per i quali l'originario assegnatario – Sig. R.P. – è stato dichiarato definitivamente decaduto**;

2- di precisare che l'incarico legale in oggetto deve intendersi riferito anche all'eventuale ricorso preventivo alla procedura di mediazione;

3 – di demandare al Responsabile Area Affari Generali l'adozione del provvedimento di assunzione di impegno di spesa.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Orso Dr. Paolo

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267.

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
Pan. Rag. Zelia

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.

La giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 586 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **04/07/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **04/07/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB